

Allegato "B" alla raccolta n. 15478

STATUTO

"FONDAZIONE GIOVANNI E CARMELA SCARPITTI ETS"

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata - Normativa applicabile

1. È costituita, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del codice civile nonché del d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante il Codice del Terzo settore (di seguito "CTS"), la fondazione denominata "Fondazione Giovanni e Carmela Scarpitti Ente del Terzo Settore", o anche, in forma abbreviata, "Fondazione Giovanni e Carmela Scarpitti ETS" (di seguito indicata in questo Statuto semplicemente come Fondazione).

2. La Fondazione potrà e dovrà utilizzare l'acronimo "ETS" soltanto dal momento della sua iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ("RUNTS"), e fintanto che rimarrà iscritta in tale Registro. Dal momento dell'iscrizione la Fondazione dovrà indicare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi della sua iscrizione nel RUNTS.

3. La Fondazione ha sede in Roma, all'indirizzo risultante dai pubblici registri in cui è iscritta.

4. Il Consiglio di Amministrazione può istituire e/o sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, unità locali o direzionali, comunque denominate.

5. La Fondazione ha durata illimitata.

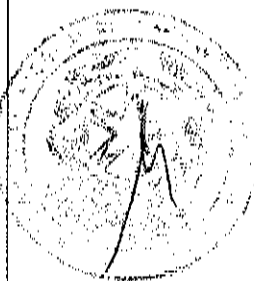
6. Alla Fondazione si applicano, oltre alle disposizioni del presente Statuto, le disposizioni del CTS, e per quanto non previsto e se compatibili, le norme del Codice civile.

7. La Fondazione non potrà essere sottoposta a direzione e coordinamento o essere controllata, neanche congiuntamente tra loro, da amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, da formazioni e associazioni politiche, da sindacati, da associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche o da associazioni di datori di lavoro, nonché da ogni altra categoria di soggetti il cui controllo di un ente del terzo settore sia per legge escluso o vietato.

Articolo 2

Scopo - Assenza di finalità lucrative - Esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e si propone l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o quanto meno principale,



delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS, e s.m.i., così come individuate all'articolo 3 del presente Statuto.

2. Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione è perciò tenuta a reinvestire eventuali utili o avanzi di gestione nelle proprie attività di interesse generale.

3. Ai fini di cui ai commi precedenti, è fatto in ogni caso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve comunque denominate, ai fondatori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, e ciò anche in ipotesi di scioglimento individuale del rapporto di partecipazione.

4. Ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, ad associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore della Fondazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale svolta dalla Fondazione;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Articolo 3

Oggetto sociale - Attività di interesse generale - Attività "diverse"

1. La Fondazione persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale svolgendo le seguenti attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, CTS:

- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (lett. l, art. 5 d.lgs 117/2017);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, numero 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (lett. d, art. 5 d.lgs 117/2017);
- formazione universitaria e post-universitaria (lett. g, art. 5 d.lgs 117/2017);
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale (lett. h, art. 5 d.lgs 117/2017);
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (lett. i, art. 5 d.lgs 117/2017);

2. In particolare, nell'ambito delle attività di interesse generale sopraindicate, la Fondazione potrà realizzare, sia da sola che in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati, tra le altre anche le seguenti attività:

- la promozione dello studio e la pubblicazione a titolo di documentazione di tutte le opere scientifiche, sociologiche e poetiche del prof. Scarpitti, nonché la realizzazione di ogni iniziativa che, utilizzando come base di pensiero da Lui espresso, possa coinvolgere, secondo modalità prestabilite, gli studenti, nella formulazione di proposte idonee all'approfondimento delle tematiche in oggetto della Sua speculazione.

Nell'ambito di tale finalità, la Fondazione potrà, altresì, istituire:

- premi annuali in danaro in favore di famiglie bisognose e di studenti meritevoli. Tali attività saranno svolte dal Consiglio di Amministrazione in conformità ad un Regolamento interno che lo stesso Consiglio di Amministrazione emana e diffonde sul proprio sito internet.

- La Fondazione potrà anche svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra individuate, purché siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale ai sensi dell'articolo 6 CTS, e s.m.i., secondo i criteri e i limiti definiti nel regolamento di attuazione di



quest'ultima disposizione normativa.

-- La Fondazione potrà svolgere attività di raccolta fondi in conformità alla normativa applicabile ed in particolare alle disposizioni di cui all'articolo 7 CTS, e s.m.i. ed intende beneficiare di tutte le agevolazioni, provvidenze e benefici destinati da enti privati e pubblici, italiani ed europei, agli enti che operano nei settori in cui si collocano le sue attività principali e secondarie.

-- La Fondazione potrà collaborare, anche in regime convenzionale, con associazioni, istituzioni, enti, pubblici e privati, e potrà aderire ad organismi, anche stranieri ed internazionali, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione stessa o di scopi strumentali.

-- Nel rispetto dei limiti di legge, la Fondazione potrà compiere ogni atto e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria, che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria.

-- Nello svolgimento della propria attività, la Fondazione intende agire quale ente non commerciale ai sensi delle vigenti disposizioni del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) ovvero ai sensi delle vigenti disposizioni del CTS allorché diverranno efficaci.

Articolo 4

Lavoratori e volontari

1. I lavoratori della Fondazione hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In ogni caso, la differenza retributiva tra i lavoratori dipendenti della Fondazione non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. La Fondazione dà conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione inclusa nel bilancio d'esercizio.

2. Nello svolgimento delle proprie attività, la Fondazione potrà anche avvalersi di volontari nel rispetto della normativa applicabile ed in particolare della disciplina sul volontariato di cui agli articoli 17 e 18 CTS, e s.m.i.

Articolo 5

Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario ha inizio il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio di esercizio, redatto in conformità a quanto previsto dall'art. 13 del Codice del Terzo Settore, nonché, ove richiesto dalla legge, il

bilancio sociale.

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili, avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominati ad alcuno, né direttamente né indirettamente.

Articolo 6

Organi ed uffici della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo.

Nei casi previsti dalla legge deve essere nominato anche un Revisore Legale dei Conti.

Sono uffici della Fondazione, ove nominati, il Direttore Generale e la Segreteria Amministrativa.

Articolo 7

Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione della Fondazione è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da tre a sette membri. I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati per cooptazione dal Consiglio di Amministrazione, per un periodo massimo di tre anni e possono essere riconfermati. Essi saranno possibilmente scelti nell'ambito della famiglia Scarpitti, ovvero tra coloro che risultino essere ad essa particolarmente vicini per amicizia o affetto, comunque, che siano di immediata e riconoscibile dignità e cultura.

La temporanea mancanza di membri del Consiglio di Amministrazione non ne impedisce o limita la piena attività finché sono in carica almeno due membri.

Articolo 8

Esclusione dei consiglieri

Il Consiglio di Amministrazione decide con deliberazione assunta con il voto favorevole dei due terzi, l'esclusione dei membri del Consiglio stesso per manifesta mancata partecipazione alla vita della Fondazione, assolutamente risultando insufficiente la sola presenza alle riunioni del Consiglio alle quali non seguissero concrete attività dei singoli, come deliberate o come liberamente proposte dagli stessi Consiglieri.

Articolo 9

Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, in via ordinaria, almeno due volte l'anno e ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno; analogamente, la convocazione può essere chiesta da almeno due dei suoi membri.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente. Esso delibera validamente con la maggioranza dei suoi membri e con il voto della maggioranza dei presenti.

La convocazione è fatta dal Presidente con lettera A/R almeno 8 giorni o altro mezzo documentabile (fax, e-mail).

prima della seduta con l'indicazione dell'ordine del giorno. La riunione del Consiglio di Amministrazione può esser tenuta in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei partecipanti. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al presidente della riunione, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;

- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di riunione totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Fondazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

Articolo 10

Compiti del Consiglio di Amministrazione

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nessuno escluso o eccettuato e che non siano attribuibili dallo Statuto al Presidente.

In particolare il Consiglio:

- a) Delibera sugli indirizzi della Fondazione e sui programmi di attività, stabilendone le modalità di attuazione, nonché sulle risorse da impiegare al fine di realizzare le iniziative rientranti nello scopo statutario, comprese quelle relative all'attribuzione dei premi di cui all'articolo 3 dello Statuto;

- b) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

- c) delibera sull'accettazione delle donazioni, delle eredità, legati, sugli acquisti ed alienazioni di immobili, sulla costituzione, modificazione ed estinzione di diritti reali;

- d) nomina e revoca l'eventuale personale dipendente, fissandone attribuzione ed il trattamento economico;

- e) delibera sui bandi di concorso per borse di studio, premi o simili;

- f) cura l'osservanza dello Statuto e qualora si rendesse necessario, ne delibera l'eventuale modifica da adottare con la maggioranza dei due terzi dei suoi membri ;

- g) nomina l'Organo di Controllo.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare al Presidente, ad altri suoi membri o a terzi alcuni dei propri poteri, nell'ambito dell'ordinaria amministrazione, stabilendone, eventualmente, le modalità di esercizio, con esclusione dei poteri di cui alle lettere a), b), c), f) e g) del presente articolo.

Articolo 11

Presidente

Il Presidente della Fondazione è scelto tra i membri del Consiglio di Amministrazione. In particolare, è eletto chi abbia riportato il voto della maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.

Il Presidente dura in carica tre anni e può essere riconfermato. I suoi poteri sono prorogati sino all'elezione del nuovo Presidente.

In ogni caso di assenza, impedimento o di temporanea vacanza della carica, il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di Amministrazione, da lui designato o, in mancanza, da quello più anziano di età.

In particolare il Presidente:

- ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi e in giudizio, con espressa facoltà di nominare avvocati e procuratori legali;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- adotta, in caso di assoluta urgenza, i provvedimenti improrogabili, sottoponendoli al Consiglio per la ratifica nel più breve tempo possibile e comunque entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento, ed, in ogni caso, non oltre la seduta immediatamente successiva;
- nomina, su proposta del Consiglio di Amministrazione, consulenti o collaboratori ritenuti utili per la realizzazione delle iniziative quali quelle degli articoli 2 e 3 dello Statuto.

Articolo 12

Rimborso spese e gettoni di presenza dei Consiglieri

Il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione non percepiscono alcun compenso per l'attività svolta, fatto salvo il rimborso delle spese vive eventualmente sostenute per ragioni d'ufficio e gettone di presenza nella misura che verrà fissata dal Consiglio medesimo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 8 comma 3, Codice del Terzo settore.

Articolo 13

Organo di controllo

L'Organo di controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

Può essere monocratico oppure formato da 3 (tre) membri. In



tale caso costituisce un Collegio il cui presidente viene eletto dall'organo che procede alla sua nomina.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, in atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che lo stesso sia stato redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo.

L'Organo di Controllo partecipa (senza diritto di voto) alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 14

Revisore Legale dei Conti

Nei casi previsti dalla legge, la Fondazione nomina un Revisore Legale dei Conti.

L'organo di revisione dura in carica 3 (tre) esercizi, sino all'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica e può essere rinominato.

Il Revisore:

- esercita i poteri e le funzioni previste dalle leggi vigenti per i revisori dei conti;
- agisce di propria iniziativa o su richiesta di uno degli organi sociali;
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- riferisce annualmente all'Assemblea con relazione.

Articolo 15

Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, che nominerà il/i liquidatore/i, determinandone i poteri, ad altri enti che perseguano finalità analoghe appartenenti al Terzo Settore, previo parere favorevole dell'ufficio di cui all'art. 45 del Codice del Terzo Settore.

Articolo 16

Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore, del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

F.TO NICOLA RICCARDELLI NOTAIO

=====

=====

In conformità al suo originale, firmato nei modi
di legge, si rilascia la presente copia autentica,
costituita da numero..UNO.....fogli, per uso
"FISCALE"

Latina, lì 3 agosto 2022

Nicola Riccardelli



